



CITTÀ DI MORBEGNO

(prov. di SONDRIO)

Ufficio Servizi Demografici

0342606221 – 0342606266 – 0342606243 – 0342606223

e-mail: demografici@comune.morbegno.so.it

P.E.C.: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

AGGIORNAMENTO ELENCO GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Sig. Sindaco

Il/la sottoscritto/a.....

nato/a a(Provincia di), il

residente in questo Comune, in ViaN.

di professione

CHIEDE

Di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di:

CORTE DI ASSISE

(barrare la casella/e che interessano)

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere di buona condotta morale;
- di avere un'età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito il _____ presso _____

- di non rientrare in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.12 della L. n.287/51 e successive modificazioni.

MORBEGNO , _____

In fede

N.B. Allegare copia, del titolo di studio e del documento di riconoscimento valido.

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9.

(Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise)

I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10.

(Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello)

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12

(Incompatibilità con l'ufficio di Giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.